

PROCEDURA PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)

Sommario

PREMESSA

- 1. FINALITA' DELLA PROCEDURA**
- 2. DEFINIZIONI**
- 3. SOGGETTI COINVOLTI**
- 4. OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE**
- 5. CANALE DI SEGNALEZIONE INTERNA**
- 6. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALEZIONE INTERNA**
- 7. LE TUTELE**
- 8. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA**
- 9. LA TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI**
- 10. LE CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI**
- 11. CONDIZIONI PER IL RICORSO AL CANALE DI SEGNALEZIONE ESTERNA**
- 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- 13. CONSERVAZIONE DEI DATI**

Premessa

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023 n.24 è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (c.d. disciplina Whistleblowing). Con tale termine anglosassone, che letteralmente significa "soffiare nel fischietto" si intende la disciplina a tutela di quanti, venuti a conoscenza di illeciti e violazioni di disposizioni nazionali o europee che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, nell'ambito di un contesto lavorativo, pubblico o privato, ne diano segnalazione all'autorità.

Il D.lgs. 24/2023 tutela la riservatezza e impedisce ritorsioni contro chi segnala comportamenti, atti od omissioni a danno dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Con Delibera n. 311 del 12.07.2023 ANAC ha approvato le proprie linee guida che sono volte a dare indicazioni per la presentazione ad ANAC delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione, come previsto dall'art. 10 del D.lgs. 24/2023. Tali linee guida forniscono utili indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tenere conto per i propri canali e modelli organizzativi. Grandi Colture Italiane S.C.A. ha quindi tenuto conto anche di tali Linee Guida nella redazione della presente procedura.

1. FINALITA' DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha lo scopo di dare concreta attuazione al D.lgs. 24/2023 e in particolare di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi ed il trattamento di segnalazioni che dovessero essere effettuate ai sensi del D.lgs. 24/2023.

2. DEFINIZIONI

Persona segnalante: «la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo»;

Facilitatore: «una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo»;

Persona coinvolta: «la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente».

Contesto lavorativo: «le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona fisica acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazioni o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile»;

Segnalazione interna: «la comunicazione scritta od orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 »;

Segnalazione esterna: «la comunicazione scritta od orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7»;

Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente: «rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone»;

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, pubblico o privato che sia, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 24/2023 e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) o 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato 1 al suddetto decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei servizi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

3. CHI PUO' EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

Il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- Lavoratori subordinati;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato;
- Liberi professionisti e consulenti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- Azionisti (persone fisiche).

4. TIPOLOGIE DELLE SEGNALAZIONI E OBBLIGHI

Ai fini della presente procedura sono oggetto di segnalazioni le informazioni sulle violazioni di normative nazionali, con riferimento ai reati 231, e sulle violazioni del Modello Organizzativo, così come definite nel precedente art. 2, n. 2. Possono, altresì, essere oggetto di segnalazioni le altre violazioni descritte al precedente art. 2.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse sia quelle non ancora commesse che il segnalante ragionevolmente ritenga, sulla base di elementi concreti, che potrebbero essere commesse. Possono essere oggetto di segnalazione anche condotte volte ad occultare le violazioni commesse. Le segnalazioni dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Ai fini del presente documento, si individuano come "*segnalazioni condotte illecite*" quelle da effettuare nei confronti dell'O.d.V. e/o ANAC e/o Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 1 cit. e come "*segnalazioni 231*" quelle che riguardano le violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo e/o Codice Etico e comunque condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La segnalazione è circostanziata quando la narrazione da parte dell'autore, di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserito illecito (ad esempio tipologia di illecito commesso, periodo di riferimento, valore, cause e finalità dell'illecito, aree e persone interessate o coinvolte, anomalia sul sistema interno di controllo ecc.) è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire, almeno astrattamente, di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa.

Segnalazioni violazione Codice Etico e Modello 231: si considerano tali tutte le segnalazioni afferenti la violazione dei principi del Codice Etico, nonché gli eventi idonei, anche astrattamente, a cagionare una responsabilità amministrativa della società ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Segnalazione anonima:

E' consentita la segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano individuabili in maniera univoca, ma in tal caso essa deve essere resa con dovizia di particolari e in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Segnalazione in malafede:

Segnalazione che dagli esiti della fase istruttoria si rilevi priva di fondamento sulla base di elementi oggettivi comprovanti la malafede del segnalante, fatta allo scopo di arrecare un danno ingiusto alla persona segnalata.

Le segnalazioni circostanziate si distinguono a loro volta in:

- segnalazioni circostanziate verificabili, qualora, considerati i contenuti della segnalazione, sia possibile in concreto, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere verifiche sulla veridicità della segnalazione;
- segnalazioni circostanziate non verificabili, qualora, considerati i contenuti della segnalazione, non sia possibile, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere verifiche sulla veridicità della segnalazione e pertanto procedere alla successiva fase di accertamento.

5. CANALE DI SEGNALEZIONE INTERNA

Il segnalante deve inviare la segnalazione all'O.d.V. tramite uno dei canali istituiti da Grandi Colture Italiane S.C.A.: canale scritto o orale. L'O.d.V., in persona del Presidente, è il solo destinatario delle segnalazioni secondo la presente procedura.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dall'O.d.V., tale ultimo soggetto indicherà alla persona segnalante la data di trasmissione della segnalazione all'O.d.V. entro 7 giorni dal suo ricevimento.

Le segnalazioni possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

IN FORMA SCRITTA O ORALE, con modalità informatiche, attraverso apposita piattaforma on line (On.Whistleblowing), accessibile attraverso il web all'URL <https://grandicoltureitaliane.onwhistleblowing.com>. La piattaforma, gestita da azienda esterna Onit Smart S.r.l. SB, è dotata di crittografia, e consente l'accesso alle segnalazioni unicamente al destinatario di esse, ossia il Presidente dell'O.d.V., che è stato autorizzato come incaricato del trattamento dei dati.

Nel caso in cui, su richiesta del segnalante, la segnalazione sia effettuata in forma scritta, attraverso l'apposita piattaforma, il segnalante riceve un codice di accesso da valere quale avviso di ricevimento. Attraverso la piattaforma On.Whistleblowing è possibile presentare anche segnalazioni in forma anonima. Nel caso in cui la segnalazione sia presentata in forma vocale anonima, prima di memorizzare il contenuto nel data base viene attivato il servizio di distorsione della voce per non rendere riconoscibile la persona.

SEGNALAZIONE ORALE: su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con il Presidente dell'O.d.V., fissato entro un termine ragionevole e, comunque, entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta. Tale termine resta sospeso nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 31 del mese di agosto di ogni anno. Anche durante tale periodo è comunque consentita la possibilità di presentare segnalazioni in forma scritta.

Nei casi in cui, su richiesta del segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un apposito incontro con il Presidente dell'O.d.V., la stessa è documentata a cura di quest'ultimo mediante redazione di apposito verbale. Al verbale è allegata la documentazione eventualmente prodotta dal segnalante. Il Presidente dell'O.d.V. rilascia contestualmente al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione e la annota sulla piattaforma On.Whistleblowing.

Segnalazioni anonime. Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.

Se successivamente identificato, il segnalante anonimo che comunichi ad ANAC di avere subito ritorsioni in ragione della segnalazione effettuata può beneficiare delle misure di protezione previste in tali casi dal D.Lgs. n. 24/2023.

Qualora la segnalazione riguardi i componenti dell'O.d.V. la stessa può essere effettuata all'ANAC secondo le modalità pubblicate sul sito Internet istituzionale dell'Autorità.

6. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Il gestore delle segnalazioni è l'O.d.V. di Grandi Colture Italiane nella persona del suo Presidente, soggetto con specifica formazione in materia di Whistleblowing che, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettua ogni attività ritenuta opportuna.

Il gestore della segnalazione svolge direttamente tutte le attività volta all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, così come può avvalersi di altri consulenti esterni, dotati dei requisiti di imparzialità ed indipendenza. In tale caso saranno create delle credenziali individuali, per tali professionisti, per accedere alla piattaforma On.Whistleblowing, in modo che tutte le segnalazioni e la relativa documentazione eventualmente prodotta siano conservate solo sulla piattaforma, che è dotata di crittografia e che prevede tempi di conservazione in linea con quanto disposto dalla normativa Whistleblowing.

Resta fermo che per tutta la durata della gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del soggetto segnalante e delle altre persone coinvolte nella segnalazione.

Nello specifico le attività del processo di gestione delle segnalazioni sono di seguito descritte.

Modalità di trasmissione della segnalazione:

dopo l'accesso al Portale il segnalante sarà guidato nella compilazione di un questionario formato da domande aperte e/o chiuse che gli permetteranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, dimensione economica, ecc.), ovvero di richiedere un incontro di persona con il Presidente dell'O.d.V..

Il Portale chiederà al segnalante se intende o meno fornire la propria identità.

Nel momento dell'invio della segnalazione, il Portale rilascerà al segnalante un codice identificativo univoco (ticket). Il codice identificativo univoco è personale. Il ticket servirà al segnalante per accedere, sempre attraverso il Portale, alla propria segnalazione al fine di monitorare lo stato di avanzamento, inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione, interloquire con il Presidente dell'O.d.V., fornire le proprie generalità.

Ricezione:

La segnalazione tramite portale è ricevuta dal Presidente dell'O.d.V. mediante invio automatico di e-mail, e potrà accedere ai dati della segnalazione accedendo al portale con le proprie credenziali. Il personale di Grandi Colture Italiane che riceva una segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti deve trasmetterla tempestivamente, in originale con gli eventuali allegati, al Presidente dell'O.d.V. nel rispetto di

criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

Istruttoria:

L'O.d.V., assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati verificabili, attraverso una o più delle seguenti attività, garantendo che tali fasi siano svolte nel minor tempo possibile e nel rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

A) Verifica Preliminare

L'obiettivo della verifica preliminare è di procedere alla classificazione delle comunicazioni ricevute al fine di identificare le segnalazioni da trattare in applicazione del presente documento, nonché valutare la presenza dei presupposti necessari all'avvio della successiva fase di accertamento.

Il Presidente dell'O.d.V. procede come segue:

- alla ricezione di una comunicazione effettuata attraverso i canali di comunicazione di cui sopra, attiva il processo di analisi, valutazione e trattamento delle segnalazioni;
- archivia, di concerto con gli altri componenti dell'O.d.V., le segnalazioni irricevibili o manifestamente infondate e/o non verificabili;
- attiva la successiva fase di accertamento delle segnalazioni circostanziate e verificabili, coinvolgendo gli altri componenti dell'O.d.V. se necessario.

L'O.d.V. può sospendere le attività istruttorie afferenti a fatti segnalati sui quali sia nota l'esistenza di indagini in corso da parte di Pubbliche Autorità.

B) Accertamento

L'obiettivo delle attività di accertamento sulle segnalazioni è di procedere ad accertamenti, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, nonché di formare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle Aree/Funzioni e sui Processi aziendali interessati dalla segnalazione.

L'O.d.V. assicura lo svolgimento delle necessarie verifiche:

- direttamente acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni dalle strutture interessate ovvero
- tramite le funzioni aziendali competenti interessando un livello organizzativo che garantisca indipendenza di giudizio ovvero
- tramite il RSPP se la segnalazione attiene a tematiche di salute e sicurezza.

Nei primi due casi le Funzioni/Uffici competenti inviano all'O.d.V. una nota conclusiva con la documentazione di supporto.

Nella fase di accertamento l'O.d.V. valuta anche l'eventuale attivazione di un intervento esterno di audit dandone informativa e richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di svolgimento di tale intervento esterno di audit, l'Od.V. esamina il rapporto di audit contenente gli accertamenti relativi alla segnalazione ed a valle di detto esame si attiva di conseguenza.

C) Archiviazione

Al termine degli accertamenti l'O.d.V., ove trattasi di segnalazione infondata, la archivia e ne dà comunicazione all'Organo Amministrativo.

D) Monitoraggio Azioni Correttive

Se dalle fasi dell'istruttoria emergono azioni correttive riguardanti i processi gestionali, è responsabilità del C.d.A. redigere un Piano delle Azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate.

L'O.d.V. monitora il relativo stato di attuazione.

E) Reporting Segnalazioni

L'O.d.V. assicura un flusso informativo all'organo amministrativo di Grandi Colture Italiane S.C.A. in merito alle risultanze dell'istruttoria sulle segnalazioni ricevute, comunicando le informazioni nei limiti del rispetto della riservatezza prevista dalla normativa Whistleblowing.

F) Aggiornamento Portale Whistleblowing

Per le segnalazioni gestite tramite il Portale, il Presidente dell'O.d.V. assicura l'aggiornamento tempestivo sul Portale stesso dello stato di avanzamento di trattazione della segnalazione

7. LE TUTELE

Il sistema di protezione previsto dal D.Lgs. 24/2023 prevede i seguenti tipi di tutela:

- 1) la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- 2) la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;
- 3) le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni;
- 4) le previsioni di misure di sostegno a favore del segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC;
- 5) le previsioni in materia di rinunce e transazioni.

8. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Tali persone devono essere espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante stesso alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la

difesa del soggetto al quale viene contestato l'addebito disciplinare, e nei procedimenti instaurati a seguito di segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Per rivelare l'identità del segnalante è in ogni caso necessario il consenso espresso dello stesso.

I soggetti ai quali si applica il D.Lgs. 24/2023 tutelano l'identità delle persone menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

Le segnalazioni sono sottratte all'accesso documentale, di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché all'accesso civico semplice e generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Ferme le tutele di cui sopra, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la persona coinvolta può essere sentita ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

9. LA TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI

Le persone fisiche e giuridiche che effettuano segnalazioni non debbono subire ritorsioni in ragione delle dette segnalazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ritorsioni, se poste in essere in ragione delle segnalazioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese le perdite di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le persone fisiche e giuridiche di cui al precedente comma 1 possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'Autorità in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del D.Lgs. 24/2023.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Le persone fisiche di cui al precedente comma 1 che sono state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto ad essere reintegrate nel posto di lavoro.

L'Autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela della situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del predetto divieto.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti od omissioni vietati nei confronti delle persone fisiche di cui al precedente comma 1, si presume che tali comportamenti, atti od omissioni siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte, atti od omissioni sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità giudiziaria dalle persone fisiche di cui al precedente comma 1, se tali persone dimostrano di avere effettuato una segnalazione, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione.

10. LE CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI

Le misure di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023 in caso di ritorsioni si applicano ai soggetti di cui al comma 1 del precedente articolo 9 che effettuano segnalazioni quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. 24/2023;
- la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del D.Lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto il segnalante ad effettuare la segnalazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le tutele previste dalla presente Procedura non sono garantite e al segnalante viene irrogata una sanzione disciplinare, comunque nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado:

- la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia;
- la responsabilità civile del segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

11. CONDIZIONI PER IL RICORSO AL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, **ricorre una delle seguenti condizioni:**

- non è prevista nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna (ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 24/2023) e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, **la riservatezza** dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contesto della segnalazione e della relativa documentazione.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Grandi Colture Italiane S.C.A. garantisce la protezione dei dati personali raccolti e trattati per la finalità della presente Procedura.

Il trattamento dei dati, come esplicitato nell'informativa privacy resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, è effettuato per adempiere ad un obbligo di legge.

Grandi Colture Italiane S.C.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ha provveduto a designare come incaricata del trattamento dei dati il Presidente dell'O.d.V., preposto alla gestione delle segnalazioni, ed ha altresì designato come Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il fornitore della piattaforma On.Whistleblowing (Onit Smart S.r.l. SB).

Grandi Colture Italiane S.C.A. ha effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, come previsto dall'art. 35 del Regolamento UE 2016/679, per documentare e valutare le misure di sicurezza adeguate applicate ai canali di segnalazione interna.

Il risultato della valutazione d'impatto effettuata è contenuto nel documento di valutazione d'impatto conservato presso Grandi Colture Italiane S.C.A..

13. CONSERVAZIONE DEI DATI

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa.